Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 3 novembre 2026
(OR. en)

15173/26

AGRILEG 257
PESTICIDE 71

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	29 ottobre 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D117885/02
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, etofumesato, folpet, mepiquat e quinmerac in o su determinati prodotti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D117885/02.

All.: D117885/02

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
PLAN/2026/1732 Rev. 1
(POOL/E4/2026/1732/1732R1-EN.docx)
D117885/02
[…](2026) XXX draft

REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, etofumesato, folpet, mepiquat e quinmerac in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, etofumesato, folpet, mepiquat e quinmerac in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio[1], in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui ("LMR") per le sostanze attive ciclossidim, etofumesato, folpet e quinmerac sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza attiva mepiquat sono stati fissati LMR provvisori nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Per quanto riguarda il ciclossidim, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per il miele a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda l'etofumesato, è stata presentata una domanda simile per le carote. Per quanto riguarda il mepiquat, è stata presentata una domanda simile per il miele.

(3) Per quanto riguarda il folpet, è stata presentata una domanda relativa alla tolleranza all'importazione per le banane sulla base degli usi in Ecuador ed El Salvador a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, e un'altra domanda per il miele, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha esaminato tali domande e le relazioni di valutazione redatte dagli Stati membri di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti[2]. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

[1] GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.

[2] "Modification of the existing maximum residue level for cycloxydim in honey". *EFSA Journal* 2026; 24(5); e10093. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.10093.
"Modification of the existing maximum residue level for ethofumesate in carrots". *EFSA Journal* 2026; 24(7); e10188. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.10188.
"Modification of the existing maximum residue level for mepiquat chloride in honey". *EFSA Journal* 2026; 24(7); e10225. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.10225.
"Setting of import tolerance for folpet in bananas and modification of the existing maximum residue level in honey". *EFSA Journal* 2026; 24(7); e10168. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.10168.

(5) Per quanto riguarda le domande relative al ciclossidim nel miele, all'etofumesato nelle carote, al mepiquat nel miele e al folpet nelle banane, l'Autorità ha concluso che i dati erano appropriati per elaborare proposte di LMR per i prodotti in esame. È pertanto opportuno fissare gli LMR richiesti ai livelli raccomandati dall'Autorità. Per quanto riguarda la domanda relativa al folpet nel miele, l'Autorità ha concluso che le buone pratiche agricole su cui si basava l'LMR proposto non erano sufficientemente suffragate dai dati presentati a causa di incongruenze tra i modelli di applicazione utilizzati nelle prove di semi-campo in tunnel e quelli definiti nelle buone pratiche agricole critiche selezionate. La Commissione e gli Stati membri hanno ritenuto opportuno, quale decisione di gestione del rischio, fissare un LMR provvisorio per il folpet nel miele al livello richiesto, la cui sicurezza per i consumatori europei è stata dimostrata, e inserire la corrispondente nota a piè di pagina contenente le informazioni mancanti e il termine per la loro presentazione.

(6) Per quanto riguarda il quinmerac, il regolamento (UE) 2022/1321 della Commissione[3] ha fissato LMR provvisori per i prodotti di origine animale (fegato, rene e frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) di bovini, ovini, caprini ed equini). Tali LMR provvisori sono stati fissati in attesa della presentazione di dati di conferma derivanti dalle sperimentazioni sui residui nelle barbabietole da zucchero e nei colletti delle barbabietole da foraggio, sulla base del parere motivato dell'Autorità[4] nel quadro del riesame degli LMR a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7) Nel luglio 2024 il richiedente ha presentato i dati di conferma richiesti relativi al quinmerac. L'Autorità ha valutato i dati di conferma presentati e ha pubblicato un parere motivato[5]. L'Autorità ha concluso che la lacuna nei dati individuata nel riesame degli LMR è stata colmata e che le nuove informazioni hanno consentito di confermare gli LMR provvisori per fegato, rene e frattaglie commestibili di bovini, ovini, caprini ed equini ai livelli attuali. È pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti per tali prodotti e sopprimere dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 le note a piè di pagina che richiedono la presentazione di informazioni.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

[3] Regolamento (UE) 2022/1321 della Commissione, del 25 luglio 2022, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di sulforile in o su determinati prodotti (GU L 200 del 29.7.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1321/oj).

[4] "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quinmerac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005". *EFSA Journal* 2020;18(10):6257, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6257.

[5] "Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for quinmerac". *EFSA Journal* 2026;24 (7): e10189, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.10189.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN